

C01
06_48_1_DAS_RIS AGR 8236

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 14 novembre 2006, n. 8236.

Divieti a limitazione dell'attività venatoria e limitazione del periodo di caccia all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS).

L'ASSESSORE

VISTA la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede, in particolare, la creazione di aree naturali denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 327, che individua tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE «Uccelli», le zone di protezione speciale IT3341001 «Carso» e IT3321001 «Alpi carniche»;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 228, che individua, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE, nonché ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 «Carso triestino e goriziano»;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1723, che adotta le mappe dei siti e le schede tecniche, relative all'aggiornamento della banca dati della rete Natura 2000 nel Friuli Venezia Giulia, nonché all'adeguamento dei perimetri alla carta tecnica regionale numerica;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 07.11.2006, n. 2663, concernente «Direttive 79/409/CEE (cd. direttiva Uccelli), 92/43/CEE (cd direttiva Habitat) - Rete Natura 2000 - Indirizzi per la definizione urgente di misure di conservazione e dei piani di gestione»;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 251 del 16.8.06 «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica» che, al fine dichiarato di *«superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE»*; nonché di *«intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale»*, prevedeva tra le altre cose, anche misure di conservazione per le ZPS»;

PRESO ATTO della mancata conversione in legge del Decreto Legge n. 251 del 16 agosto 2006 ;

CONSIDERATO che, in conseguenza di tali premesse e in assenza di specifiche disposizioni regionali di conservazione all'interno delle ZPS, risulta necessario adottare opportune prime misure di limitazione dell'attività venatoria idonee a renderla compatibile con le esigenze di protezione delle ZPS;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" che, tra l'altro, demanda alle regioni l'emanazione delle misure di conservazione delle aree individuate come siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996», ed in particolare il punto 4.1.4 dell'allegato 3 il quale prevede che «Le Parti fanno il possibile per eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 43, comma 27 della legge regionale n. 30/1999, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati relativi alla gestione faunistico - venatoria, comunicati dalle Riserve di caccia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 30, nonché dai dati degli abbattimenti riferiti alle annate venatorie precedenti all'approvazione della legge citata, appare evidente un peggioramento dello stato di conservazione delle specie Pernice bianca *Lagopus mutus*, Coturnice *Alectoris graeca* e Fagiano di monte *Tetrao tetrix* sul territorio regionale nel corso degli ultimi decenni;

CONSIDERATO, altresì, che tale andamento delle specie summenzionate, incluse nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, è confermato dai dati rilevati su scala europea;

CONSIDERATO che lo status di conservazione della Pernice bianca in regione ha comportato la sospensione della caccia a tale specie sul territorio regionale nelle ultime sei annate venatorie, e che la consistenza delle popolazioni di Fagiano di monte e Coturnice ha comportato l'adozione di adeguati provvedimenti di limitazione della caccia a tali specie nelle ultime sei annate venatorie;

RITENUTO che lo status conservazionistico della specie *Allodola Alauda arvensis* è considerato «in diminuzione» da autorevoli studi condotti a livello europeo, in particolare negli stati occidentali, tra cui l'Italia e che sul territorio regionale, nel corso delle ultime quattro stagioni venatorie, sono stati prelevati rilevanti contingenti di Allodola, specie migratrice la cui gestione è un problema transnazionale che implica responsabilità comuni;

RITENUTO che lo status conservazionistico della specie Combattente *Philomachus pugnax* è considerato «in declino» da autorevoli studi condotti a livello europeo, e che non sono disponibili, per l'Italia, dati scientifici che consentano di rilevare una situazione di ripresa;

CONSIDERATO in particolare che il riconoscimento della specie Moretta *Aythya fuligula*, considerata in declino a livello europeo da autorevoli studi condotti a livello continentale, può comportare oggettivi problemi di riconoscimento dalla specie Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, elencata nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e dalla specie Moretta grigia *Aythya marila*;

ATTESO, altresì, che lo status della specie Moretta tabaccata è considerato «vulnerabile» e lo status della specie Moretta grigia è definito «in pericolo», dagli studi più volte citati;

RITENUTO pertanto che ricorrano sia le «ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica», sia le «eccezionali e speciali circostanze» richieste dall'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, tali da rendere necessaria l'adozione di opportune misure di limitazione dell'attività venatoria,

così come elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento, al fine precipuo di conservazione della consistenza faunistica nelle ZPS regionali;

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale, riunitosi nella seduta del 10 novembre 2006;

VISTO il decreto del Direttore generale 23 giugno 2006, n. 120/Dir., che attribuisce all'Ufficio studi faunistici le funzioni già dell'Istituto faunistico regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna di data 13 novembre 2006 prot. n. RAF/13/2/12.1/110436;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003, con il quale viene preposto l'Assessore Enzo Marsilio alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. 0311/Pres. del 29 settembre 2004, con il quale l'Assessore regionale Enzo Marsilio ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 e successive modifiche, i seguenti divieti a limitazione dell'attività venatoria all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS):

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso per due giornate alla settimana corrispondenti al giovedì ed alla domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercitare in qualsiasi forma il prelievo venatorio in deroga, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- d) abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Allodola (*Alauda arvensis*);
- e) esercitare la caccia nelle zone umide naturali ed artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini, ad eccezione di quella effettuata con munizioni prive di graniglia di piombo, a decorrere dall'annata venatoria 2007-2008;
- f) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

2) di disporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 e successive modifiche, la limitazione del periodo di caccia, all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS), delle specie Coturnice (*Alectoris graeca*) e Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), dal 15 ottobre al 14 novembre, per non più di otto giornate di caccia;

3) il presente decreto è immediatamente esecutivo e rimane in vigore fino all'emanazione di disposizioni normative regionali contenenti misure di conservazione delle ZPS e degli habitat protetti;

4) il Servizio tutela ambienti naturali e fauna provvede a dare immediata comunicazione del presente decreto alle Riserve di caccia e Aziende faunistico-venatorie, tramite i Distretti venatori nonché agli Enti preposti alla vigilanza;

5) il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 14 novembre 2006.

MARSILIO